



Decreto n° 010 / Pres.

Trieste, 29 gennaio 2014

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

D.P.R. 361/2000, ART. 6. FONDAZIONE SCUOLA DI FORMAZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA REGIONALE - UDINE. DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 29/01/2014

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 28/01/2014

DANIELE BERTUZZI

in data 28/01/2014

Premesso che con proprio decreto del 18 settembre 2012, n. 0188/Pres. è stato approvato lo statuto ed è stata riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione “Scuola di formazione della funzione pubblica regionale” avente sede a Udine, istituita ai sensi dell’articolo 12, commi da 14 a 23, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 ed attualmente iscritta al n. 253 del Registro regionale delle persone giuridiche;

Visti l’articolo 12, comma 33, della legge regionale 31 luglio 2013, n. 6, con il quale è stato abrogato il sopracitato articolo 12, commi da 14 a 23, della legge regionale 11/2011, ed il successivo comma 34, con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata “a promuovere ogni azione diretta a recedere dalla partecipazione alla Fondazione Scuola di formazione della funzione pubblica regionale”;

Vista la nota prot. n. 48 del 24 dicembre 2013, con cui il Presidente della Fondazione ha trasmesso la deliberazione n. 8 del 16 dicembre 2013 del Consiglio di amministrazione di presa d’atto dell’estinzione della Fondazione a causa del recesso dalla medesima da parte della Regione, comunicato con nota prot. 34359/P del 25 novembre 2013 della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;

Rilevato che, come risulta dall’articolo 12, comma 16, della legge regionale 11/2011, e dalle premesse dell’atto costitutivo della Fondazione, il finanziamento corrente delle attività della Fondazione è assicurato dalla Regione e che segnatamente, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto, le entrate della Fondazione sono costituite: “a) dai trasferimenti regionali per il funzionamento della Fondazione medesima; b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima; c) da donazioni o disposizioni testamentarie, da contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione; d) dai versamenti delle quote associative dei partecipanti, ove presenti; e) dagli eventuali rimborsi spese delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse”;

Constatato che il recesso della Regione, fondatore unico dell’ente, determina la cessazione dei trasferimenti sopra menzionati alla lettera a) dell’articolo 14 dello Statuto fondazionale;

Constatato, inoltre, che le entrate di cui alla lettera b) dell’articolo statutario sopra citato, derivanti da eventuali rendite prodotte dal fondo di dotazione di 100.000 euro, non risultano sufficienti per coprire i soli costi di funzionamento dell’ente, costituite sostanzialmente dai compensi e dai rimborsi spese dei componenti degli organi statutari;

Constatato altresì il mancato reperimento di “contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici” di cui alla lettera c) dell’articolo statutario sopra citato;

Constatata infine la mancata adesione alle finalità della Fondazione di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, assumendo la qualifica di Partecipanti, abbiano manifestato la volontà di contribuire alla realizzazione degli scopi fondazionali mediante versamenti in denaro, annuali o pluriennali nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, come invece previsto ed auspicato dall’articolo 4 dello Statuto fondazionale;

Accertato, pertanto, che la sopravvenuta mancanza di risorse economiche adeguate al perseguimento degli scopi statutari costituisce un’ipotesi di “impossibilità dello scopo” indicata dall’articolo 27 c.c. tra le cause di estinzione di una persona giuridica;

Rilevata altresì l'inesistenza di manifestazioni di interesse da parte di ulteriori soggetti, pubblici o privati, disponibili a subentrare nel ruolo della Regione o comunque ad aderire agli scopi dell'ente;

Riconosciuta pertanto la necessità di dichiarare l'estinzione della Fondazione "Scuola di formazione della funzione pubblica regionale" avente sede a Udine;

Preso atto che, con la predetta deliberazione n. 8 del 16 dicembre 2013, il Consiglio di amministrazione della fondazione si è riservato, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto fondazionale, di provvedere alla nomina del commissario liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della Regione Friuli Venezia Giulia dell'avvenuta dichiarazione di estinzione della Fondazione;

Visto l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Visto l'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Decreta

- 1.** È estinta la Fondazione "Scuola di formazione della funzione pubblica regionale" avente sede a Udine, già riconosciuta con proprio decreto del 18 settembre 2012, n. 0188/Pres.
- 2.** Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'estinzione, la Fondazione provvederà alla nomina del commissario liquidatore.
- 3.** Il presente decreto verrà trasmesso agli amministratori ed al Presidente del Tribunale di Udine, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -